

07/07/2008 - Disposizione di rinnovo di c/d o pct a condizioni predeterminate

In base alle nuove norme contenute nelle Parti II e X del Regolamento, è possibile prevedere, nei contratti di certificati di deposito e di pronti contro termine con obbligo di retrocessione, il rinnovo degli stessi a condizioni preventivamente concordate con il cliente (durata, importo e rendimento parametrato)?

Le disposizioni di vigilanza attualmente vigenti non vietano la possibilità per le parti (banca e cliente) di convenire, con specifici accordi, la facoltà da parte del cliente di richiedere (anche in via automatica, in assenza di contraria determinazione) il rinnovo, a condizioni prestabilite, delle operazioni di raccolta "a termine" giunte a scadenza, quando la predefinizione di tali condizioni (durata, importo ed indicizzazione del tasso) escluda poteri discrezionali da parte della banca. Va da sé che l'eventuale disposizione permanente di rinnovo deve essere revocabile dal cliente in qualsiasi momento, senza alcun tipo di aggravio o penale, e che al cliente dev'essere consentito di evitare l'automatico rinnovo dell'operazione dando disposizioni nelle forme convenute entro il giorno di scadenza della stessa. Con riferimento ai certificati di deposito occorre tuttavia evidenziare che i limiti introdotti dall'art. II.III.6 del Reg. 2007-07 in termini di "durata massima" e di "arrotondamenti" si riflettono sull'ipotesi in oggetto con riferimento, i primi, all'esigenza di rinnovare la disposizione permanente almeno ogni 5 anni, i secondi, all'opportunità di disporre di un conto corrente intestato al depositante sul quale accreditare, a scadenza, gli interessi non reinvestibili in fase di rinnovo. Quanto sopra è da intendersi unicamente con riferimento all'applicazione della normativa di vigilanza vigente ed ai connessi profili attinenti la diligenza, correttezza e trasparenza nel rapporto banca-cliente; con esclusione di ogni diverso profilo di ordine civile o fiscale.